

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 13 gennaio 2011

CIRCOLARE N. 4/2011

LIMITI ALLA COMPENSAZIONE

Dal 1 gennaio 2011, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.L. 78/2010, è stato introdotto il divieto di compensazione di crediti tributari con debiti di natura erariale (idealmente il "blocco" opera con riferimento alla sezione erario del modello F24) in presenza di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo di imposte erariali e accessori (interessi, sanzioni, aggio e spese di riscossione) per un valore superiore all'importo di 1.500 Euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento (caso classico della cartella esattoriale scaduta da più di 60 giorni).

Trattandosi di imposte erariali, il "blocco" non opera per i debiti scaduti relativi a tributi locali e multe per infrazioni al codice della strada mentre per l'IRAP vi è il dubbio se tale imposta debba essere considerata un tributo erariale o regionale; si attende sul punto un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate anche se occorre evidenziare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 296/2003, ha sancito che l'IRAP non costituisce un tributo proprio delle Regioni ma rientra nell'esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali.

Altre tematiche non ancora chiarite riguardano la possibilità di procedere alla compensazione in presenza di crediti tributari superiori all'importo dei debiti scaduti o in caso di debiti per ruoli non definitivi in presenza di un contenzioso.

La normativa non interviene invece sulle c.d. compensazioni verticali (ad esempio IVA da IVA) che pertanto, anche a fronte di un debito iscritto a ruolo a titolo definitivo, potranno essere sempre effettuate.

In caso di inosservanza del divieto di compensazione, verrà irrogata una sanzione pari al 50% degli importi indebitamente compensati.

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.